Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 132 del 9 giugno 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1997.

Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1997.

Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 12 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'articolo 4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, che introduce una nuova disciplina delle tasse e dei contributi universitari e demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 4, l'individuazione dei criteri di indirizzo per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare degli studenti ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi e la determinazione degli esoneri totali e parziali;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 10, che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390; articolo 6

UDITO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 marzo 1997;

UDITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,formulato nell'adunanza del 17 aprile 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30.4.1997;

SULLA proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

DECRETA :

ARTICOLO 1
(Servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti)

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi, i contributi per la partecipazione degli studenti universitari italiani a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale concessi dalle regioni agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonchè le borse di studio erogate ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, concesse dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Le regioni e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare convenzionale, ove richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8.

3. Le università determinano ai sensi del comma 2 i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni.

4. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 17.

ARTICOLO 2
(Le procedure di selezione dei beneficiari)

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti per concorso agli studenti, iscritti alle scuole dirette a fini speciali, ai corsi di diploma e di laurea delle università e degli istituti universitari, ed ai corsi degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito denominate università, che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito definiti agli articoli 3 e 4.

2. Tali benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea possono beneficiare degli interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più uno e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma. Le regioni possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi abitativi e ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, anche per un ulteriore anno solo nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, il novanta per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto. Le regioni possono altresì concedere i benefici anche agli studenti iscritti alle Accademie delle belle arti, definendo specifici criteri di merito.

3. Per gli immatricolati per la prima volta all'università i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della condizione economica di cui all'articolo 3. I benefici sono revocati agli studenti immatricolati i quali, entro il 30 novembre successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo anno. In caso di revoca le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 4, dovranno essere restituiti. A tale scopo le regioni e le università stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero.

4. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito, tenendo conto del numero di annualità superate e delle votazioni conseguite. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche. Le regioni e le università concedono i benefici, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base di graduatorie generali, attraverso l'adozione di metodologie che permettano di normalizzare e rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, le regioni e le università individuano, per gli interventi di rispettiva competenza, il numero minimo previsto per ciascuna facoltà o corso di studio e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.

5. Le regioni e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:

a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, le regioni e le università curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1 devono essere pubblicati almeno un mese prima della rispettiva scadenza.

7. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio di cui al comma 5, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, articolo 4, e successive modificazioni ed integrazioni. Le università e gli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il cinque per cento dei beneficiari dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

8. I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno entro l'inizio dei corsi e comunque non oltre il 31 ottobre, con la pubblicazione di graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti. Entro due mesi dalla pubblicazione deve essere erogata agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore una quota non inferiore alla metà dell'ammontare totale. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie deve essere garantita la disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto di tali termini i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.

9. A partire dall'anno accademico 1998/99, e comunque congiuntamente all'entrata in vigore della nuova normativa sulle preiscrizioni ai corsi di grado universitario, le regioni definiscono i termini per la richiesta delle borse di studio da parte degli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori non oltre la data di scadenza delle preiscrizioni

all'università. Entro il 31 maggio sono pubblicate le graduatorie provvisorie degli idonei al conseguimento della borsa di studio, secondo le modalità stabilite al comma 3. La borsa è concessa, sulla base di graduatorie definitive, agli studenti che entro il 15 settembre risultino regolarmente iscritti all'università ed in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito previsti dagli articoli 3 e 4.

10. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

11. Il Ministero, le università e le regioni concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente decreto. In particolare le università sono tenute a comunicare tempestivamente all'Ufficio studenti del Ministero ed alle regioni i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'articolo 4, comma 1.

12. Ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi fiscali, l'Amministrazione finanziaria, le regioni e le università procedono allo scambio delle informazioni in loro possesso. Ai sensi del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 2, comma 12, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero delle finanze definiscono, con una specifica convenzione, i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati. Tale convenzione è finalizzata anche a consentire un agevole e rapido accesso delle università e delle regioni alle informazioni dell'Anagrafe tributaria.

ARTICOLO 3

(Criteri per la determinazione delle condizioni economiche)

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.

2. Al fine di tener adeguatamente conto della effettiva possibilità di accesso all'istruzione superiore, per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1 si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale dello studente, dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale ad esso riferiti.

3. Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 4.

4. Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre:

a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;

b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

5. La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore ai 24 milioni con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone.

6. L'Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale è definito come il reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell'Irpef, incrementato del venti per cento del valore dell'Indicatore della condizione patrimoniale. Al fine della determinazione di tali indicatori, il reddito ed il patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura. Tale valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinate, secondo le modalità stabilite dalla tabella n. 1.

7. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potrà superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 100 ed i 130 milioni, con riferimento ad un nucleo di tre persone. Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di proprietà, il limite precedente è applicato tenendo conto di una franchigia di 100 milioni. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della condizione economica di cui al comma 6, si prende in considerazione il valore patrimoniale eccedente

tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.

8. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione economica non potrà superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 43 e i 50 milioni con riferimento ad un nucleo di tre persone.

9. I limiti stabiliti ai commi 5, 7 e 8 con riferimento ad un nucleo di tre persone sono parametrati per nuclei familiari convenzionali di diversa composizione sulla base della seguente scala di equivalenza:

1 componente	0,45
2 componenti	0,75
3 componenti	1,00
4 componenti	1,22
5 componenti	1,43
6 componenti	1,62
7 componenti	1,80
ogni componente in più	+0,15

10. Le regioni e le università prevedono un innalzamento di tali limiti, nel caso della presenza nel nucleo familiare convenzionale di persone non autosufficienti, di più studenti universitari, di un solo genitore. Nel caso degli studenti portatori di handicap le regioni e le università provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire l'accesso dei predetti studenti ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.

11. A partire dall'anno accademico 1998/99, i limiti massimi dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale, nonché le definizioni di cui alla tabella n. 1, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, emanato entro il 28 febbraio.

ARTICOLO 4

(Criteri per la determinazione del merito)

1. Al fine di determinare il diritto all'inserimento nelle graduatorie lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) immatricolati: voto di diploma non inferiore a 42/60;

b) iscritti agli anni successivi al primo: avere superato ad una determinata data il numero medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno

accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso. Qualora il numero medio di annualità in un corso di studi calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui al comma 2, si applicherà come limite quello indicato da quest'ultimo.

2. In casi eccezionali, nell'impossibilità di adottare il metodo di cui al comma 1, lettera b), per l'assenza delle relative informazioni, le regioni e le università possono utilizzare in alternativa, per gli interventi di rispettiva competenza, i seguenti requisiti:

a) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su un singolo periodo didattico: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno una annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualità, almeno due annualità negli altri casi;

b) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su due periodi didattici ognuno dei quali si conclude con una prova di esame: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno due annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualità, almeno tre annualità negli altri casi;

c) iscritti al terzo e al quarto anno di corso, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno la metà più uno del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;

d) iscritti all'ultimo anno di corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il sessanta per cento del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;

e) iscritti al primo anno fuori corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il sessantasei per cento del numero complessivo delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto.

3. Al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione, i requisiti di merito stabiliti dal presente articolo, ad eccezione di quelli relativi agli immatricolati più favorevoli rispetto ai precedenti, trovano applicazione a partire dall'anno accademico 1998/99. Per l'anno accademico 1997/98 si applicano i requisiti di merito in vigore in quello precedente.

4. Ai soli fini del mantenimento del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, il limite minimo di merito è stabilito in due annualità per ciascun anno accademico.

ARTICOLO 5

(I criteri per la determinazione della tassa d'iscrizione e dei contributi)

1. Ai fini della determinazione della tassa di iscrizione e dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, commi 14 e 15, le Università statali valutano la condizione economica del nucleo familiare convenzionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, ad eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8, e determinano autonomamente le condizioni di merito.

ARTICOLO 6

(Criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi)

1. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, ai sensi della legge 24.12.1993, n. 537, articolo 5, comma 20.

2. Le università statali stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari sulla base dei principi di cui ai commi successivi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 20.

3. Le università statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze e gli studenti portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.

4. Qualora il numero degli esonerati totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari per effetto dei commi 1 e 3 del presente articolo superi nell'anno accademico 1997/98 l'otto per cento degli iscritti totali al 31 dicembre, le università statali possono determinare per gli studenti idonei eccedenti tale quota modalità di esonero parziale, tenendo conto dell'ordine delle graduatorie. Tale limite è elevato al nove per cento nell'anno accademico 1998/99 e al dieci per cento nel 1999/2000.

5. Le università statali possono esonerare totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa continuativa che si iscrivono ai corsi di laurea e di diploma dopo un periodo di interruzione degli studi, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tali anni essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso stabilito dalle stesse università.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

7. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

8. Le università statali possono determinare altresì ulteriori forme di esonero in particolare per:

a) gli studenti portatori di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;

b) gli studenti iscritti ai corsi di laurea che concludano gli studi entro i termini legali senza iscrizioni fuori corso o ripetenze;

c) gli studenti che abbiano superato tutte le annualità previste dal piano di studi;

d) gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma.

9. Le università non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1 e di ulteriori esoneri stabiliti dalle stesse università, tenendo conto degli indirizzi di cui al presente articolo.

10. Le università comunicano annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed all'ufficio studenti del Ministero, entro il 31 maggio, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

ARTICOLO 7
(Tipologie minime e livelli degli interventi regionali)

1. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, è stabilito nel modo seguente:

a) studenti fuori sede: lire 6.500.000;

b) studenti pendolari: lire 3.600.000;

c) studenti in sede: lire 2.700.000 + un pasto giornaliero gratuito.

2. L'importo della borsa di studio può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonchè di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. Le borse di studio possono essere integrate al fine di agevolare la partecipazione di borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, secondo modalità stabilite dalle regioni.

3. Le regioni promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse città, che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed all'ufficio studenti del Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo della borsa precedentemente indicato, le regioni sono autorizzate a ridurre corrispondentemente l'importo di cui al comma 1.

4. Qualora le regioni siano in grado di assicurare i servizi di vitto ed alloggio gratuitamente e ad una distanza adeguata rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse è così determinato:

studenti fuori sede:	alloggio o vitto (2 pasti giornalieri) + lire 4.300.000
	alloggio e vitto (2 pasti giornalieri) + lire 2.100.000
studenti pendolari:	vitto (1 pasto giornaliero) + lire 2.800.000

5. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 3, comma 8. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo. Per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente i servizi di vitto ed alloggio, la riduzione può essere determinata sino ad un massimo di lire 2.100.000.

6. A partire dall'anno accademico 1998/99 gli importi precedentemente indicati sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

7. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.

8. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalità di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.

ARTICOLO 8

(Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa)

1. Le regioni perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione e comunicheranno alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari e all'ufficio studenti del Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.

2. Le regioni provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, secondo gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n.390, articolo 25, comma 2.

3. Le regioni curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa. Le regioni sono tenute annualmente a comunicare il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed a curarne la relativa pubblicizzazione.

4. Il servizio di ristorazione, nelle sue diverse modalità di erogazione, deve essere fruito al costo medio effettivo di ciascun organismo regionale di gestione, determinato secondo criteri stabiliti dalle regioni, che tengano conto sia delle spese correnti che degli oneri di ammortamento dei beni di investimento.

5. Le regioni possono determinare altresì tariffe differenziate per gli studenti, per ciascuna tipologia del servizio, sulla base di criteri di merito e delle condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima definita sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali. Nel periodo di vigenza del presente decreto, ai fini del calcolo della tariffa minima per un pasto completo per gli studenti universitari, si assume convenzionalmente un costo medio di riferimento pari a lire 8.500. A partire dall'anno accademico 1998/99 tale importo è aggiornato annualmente sulla base dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo, come stabilito all'articolo 7, comma 6.

6. Qualora le tariffe minime già approvate dalle regioni e dagli organismi regionali di gestione per l'anno accademico 1996/97 siano superiori all'importo minimo determinato ai

sensi del comma 5, le stesse si intendono confermate. Gli eventuali aumenti delle tariffe minime, derivanti dall'applicazione del comma precedente, entrano in vigore nell'anno accademico 1997/98 secondo tempi e modalità definiti dalle regioni.

7. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dalle regioni.

8. Gli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione attivati presso le università, i borsisti delle università e degli enti pubblici di ricerca, i frequentanti il dottorato di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.

9. Le regioni possono ammettere a fruire dei servizi di ristorazione anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima deve essere pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.

ARTICOLO 9
(Contributi per la mobilità internazionale degli studenti)

1. Le università possono concedere contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, ad integrazione delle borse ottenute, con particolare attenzione per gli studenti risultati idonei per la concessione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8. Le università e le regioni possono offrire supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero ed agli studenti stranieri in Italia. Le università e le regioni concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10
(Borse di studio concesse dalle università)

1. Le università possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8.

2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni.

3. Le università possono concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, nonchè borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 259

TABELLA n. 1

LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE

1. L'Indicatore della Condizione Economica è definito con modalità specifiche sulla base della natura del reddito nel modo seguente:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato corrispondente all'imponibile definito in sede di dichiarazione sostitutiva dei datori di lavoro o degli enti eroganti. Gli emolumenti arretrati ed il trattamento di fine rapporto non concorrono alla formazione dell'Indicatore della condizione economica.

b) redditi da lavoro autonomo:
b1) impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametn di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento;
b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

c) redditi da partecipazione in società di capitale:
c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;
c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate nel modo seguente:
- *Spa o Sapa*: l'utile fiscale netto della società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di partecipazione;
- *Srl:* il maggior valore tra l'utile distribuito e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione;

d) redditi derivanti da società di persone, di associazione tra persone e assimilate, da impresa familiare: il maggior valore tra l'utile distribuito e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione.

e) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: il reddito è determinato in base alla redditività per ettaro e per capo di allevamento, riferita alla regione o all'area specifica in cui l'attività è collocata. I dati, ricavati dalla elaborazione delle informazioni fornite dalla rete contabile dell'Unione Europea (tabella n. 2), sono annualmente aggiornati con decreto del Ministro entro il 28 febbraio. Non sono presi in considerazione i redditi relativi ai terreni non coltivati e sottoposti al regime di aiuti del *set-aside* obbligatorio o volontario. Le Regioni e le Università possono procedere ad ulteriori diversificazioni di tali importi in relazione alle specifiche condizioni delle diverse realtà.

f) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

g) altri redditi imponibili Irpef: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

h) Irpef: il valore dell'imposta netta a carico dei membri del nucleo familiare convenzionale, che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

2. Per i redditi di cui al comma 1 si fa riferimento a quelli percepiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

3. L'Indicatore della condizione patrimoniale è definito con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o di lavoro autonomo:

a) patrimonio immobiliare:
a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini Ici nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini Ici. Le regioni e le università stabiliscono, per gli interventi di rispettiva competenza, i criteri per la valutazione degli immobili di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dispongano a titolo di nuda proprietà.
a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini Ici nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

b) patrimonio mobiliare:

b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b2) fondi di investimento: ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b3) partecipazioni azionarie e non azionarie: concorrono alla formazione dell'Indicatore della condizione patrimoniale solo se il nucleo familiare convenzionale possiede una quota complessiva inferiore al dieci per cento del capitale sociale della singola società. Per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento all'ultima quotazione della borsa di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, moltiplicato per la quota di partecipazione.

4. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli Indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.

5. I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda sono valutati, secondo le stesse modalità di cui al comma 1 ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto. I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella n. 3 e sono aggiornati annualmente entro il 28 febbraio con decreto del Ministro. Per tali redditi, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.

6. I patrimoni disponibili all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro.

TABELLA N. 2

REDDITI AGRICOLI E DI ALLEVAMENTO PER REGIONE E TIPOLOGIA PRODUTTIVA - 1996

(Valori espressi in migliaia di lire e riferiti ad un ettaro o ad un capo di bestiame* - Elaborazione dati INEA)

regione	Frumento tenero	Frumento duro	Segale	Orzo	Mais	Riso	Altri cereali	Patate	Barbabietola zucch.
Piemonte montagna	749	938	377	1.016	1.166	1.538	803	3.591	1.523
Piemonte collina	1.001	1.145	476	1.007	1.281	1.560	1.016	4.407	1.673
Piemonte pianura	1.099	1.063	526	1.086	1.630	1.970	1.041	5.980	2.168
Valle d'Aosta	865	773	338	385	851	1.538	720	6.046	1.575
Lombardia montagna	995	975	511	1.037	1.203	1.485	743	4.310	1.988
Lombardia collina	1.095	958	545	925	1.256	1.613	888	4.671	2.491
Lombardia pianura	1.286	1.086	557	1.031	1.757	1.982	908	6.177	2.662
Alto Adige	623	773	330	390	938	1.485	510	5.946	1.725
Trentino	623	773	330	540	713	1.485	510	5.772	1.725
Veneto montagna	776	938	503	746	1.303	1.313	863	4.045	1.800
Veneto collina	1.074	1.208	600	1.168	1.487	1.313	915	6.744	2.617
Veneto pianura	1.202	1.354	615	1.159	1.725	1.532	1.065	6.560	2.640
Friuli VG montagna	953	938	450	771	1.298	1.140	630	5.621	1.725
Friuli VG collina	765	1.020	533	755	1.433	1.418	630	6.140	2.400
Friuli VG pianura	1.026	1.189	540	857	1.742	1.538	810	6.869	2.484
Liguria montagna	555	863	289	481	900	1.140	735	3.725	1.725
Liguria collina	436	1.013	360	435	1.354	1.418	840	3.116	1.988
Emilia Romagna montagna	738	818	728	703	938	1.440	765	4.900	1.515
Emilia-Romagna collina	888	1.085	608	779	1.466	1.500	1.166	4.736	1.987
Emilia-Romagna pianura	1.185	1.248	608	928	1.629	1.871	1.388	6.086	2.005
Toscana montagna	709	1.084	399	592	1.216	1.238	968	3.264	1.793
Toscana collina	840	1.051	378	645	1.547	1.935	795	4.144	1.987
Toscana pianura	906	1.214	509	715	1.372	2.325	923	5.108	2.169
Umbria montagna	995	840	458	798	1.344	1.163	1.020	4.373	1.800
Umbria collina	1.076	1.033	458	900	1.774	1.650	1.079	3.598	2.054
Marche montagna	819	1.191	458	767	1.086	1.163	971	2.375	1.393
Marche collina	1.008	1.254	503	846	1.547	1.163	1.064	3.352	2.036
Lazio montagna	679	776	452	631	1.227	1.463	1.022	3.837	2.567
Lazio collina	808	950	473	799	1.677	1.688	713	4.437	1.971
Lazio pianura	845	911	465	659	1.591	1.725	923	6.023	1.957
Abruzzo montagna	584	803	387	636	1.106	1.163	818	4.207	2.895

* o per posto in allevamento nel caso di polli da carne, galline ovaiole, altri avicoli, coniglie madri ovvero per arnia nel caso delle api

segue tab 2

regione	Frumento tenero	Frumento duro	Segale	Orzo	Mais	Riso	Altri cereali	Patate	Barbabietola zucch.
Abruzzo collina	689	1.000	330	814	1.228	1.485	779	3.212	1.955
Molise montagna	593	741	278	503	788	1.163	510	2.119	1.650
Molise collina	675	975	345	713	903	1.485	788	1.584	3.214
Campania montagna	660	920	315	671	955	1.313	690	4.106	1.541
Campania collina	863	894	361	793	1.129	1.485	848	4.032	1.615
Campania pianura	815	1.195	443	716	1.529	1.688	750	6.063	1.768
Puglia montagna	488	961	371	552	490	1.688	885	5.160	1.575
Puglia collina	520	976	371	575	770	1.688	809	4.592	1.718
Puglia pianura	555	996	465	620	1.398	1.688	896	4.815	2.535
Basilicata montagna	500	763	428	617	1.082	1.200	638	982	1.275
Basilicata collina	558	801	428	542	882	1.200	698	1.615	2.245
Basilicata pianura	495	697	465	425	1.212	1.200	773	3.600	2.524
Calabria montagna	403	894	259	668	1.063	1.763	585	4.288	1.650
Calabria collina	520	792	250	482	1.179	1.913	660	3.272	1.719
Calabria pianura	584	931	195	641	1.534	2.235	683	3.714	2.692
Sicilia montagna	332	908	338	470	435	1.238	525	3.537	1.575
Sicilia collina	330	805	338	552	1.057	1.388	713	5.418	1.688
Sicilia pianura	413	813	368	485	1.350	1.538	825	6.475	1.688
Sardegna montagna	285	656	330	315	1.249	1.238	540	4.491	1.688
Sardegna collina	285	762	338	457	1.286	1.917	803	4.764	1.696
Sardegna pianura	300	723	360	455	1.334	2.019	848	5.237	2.450

NB in caso di superfici foraggere destinate non alla vendita, ma all'alimentazione di bestiame aziendale si considera il solo reddito dell'allevamento

segue tab 2

regione	Piante sarchiate foraggere	Tabacco	Girasole	Soia	Piante oleaginose	Piante aromatiche	Altre piante industriali
Piemonte montagna	421	4.425	413	520	840	6.615	1.160
Piemonte collina	421	5.798	399	800	1.013	6.615	2.000
Piemonte pianura	536	5.498	595	880	1.223	6.615	3.080
Valle d'Aosta	425	2.925	413	600	765	7.650	1.160
Lombardia montagna	425	3.825	638	671	765	6.570	1.360
Lombardia collina	425	6.180	385	931	900	7.200	2.080
Lombardia pianura	542	6.203	554	886	1.163	7.470	3.040
Alto Adige	425	2.925	413	1.350	765	7.200	1.360
Trentino	425	2.925	413	825	765	7.200	1.360
Veneto montagna	421	6.000	525	824	765	6.750	1.360
Veneto collina	421	6.143	549	1.147	900	6.750	2.240
Veneto pianura	536	6.398	703	1.382	1.088	8.190	2.640
Friuli VG montagna	425	5.250	510	656	638	7.380	1.160
Friuli VG collina	425	6.450	600	850	788	9.000	2.240
Friuli VG pianura	542	6.473	980	1.146	900	9.810	2.800
Liguria montagna	425	4.200	510	653	638	19.890	960
Liguria collina	425	4.200	600	713	788	31.320	2.080
Emilia Romagna montagna	425	5.325	510	713	765	5.760	800
Emilia-Romagna collina	425	5.550	612	767	975	5.850	1.600
Emilia-Romagna pianura	525	6.476	726	1.011	1.125	8.010	2.560
Toscana montagna	425	4.125	620	638	750	10.080	1.040
Toscana collina	425	5.675	763	733	788	11.250	2.240
Toscana pianura	542	4.913	641	834	953	10.080	2.480
Umbria montagna	425	6.109	815	747	638	5.670	1.200
Umbria collina	425	6.443	804	623	738	8.100	1.920
Marche montagna	425	6.600	664	585	713	7.830	1.080
Marche collina	425	7.238	714	769	863	7.830	2.000
Lazio montagna	425	4.500	622	900	1.380	8.010	1.040
Lazio collina	425	5.705	637	514	1.508	9.630	2.000
Lazio pianura	542	5.456	521	724	1.725	11.070	2.640
Abruzzo montagna	425	3.915	456	638	900	7.020	1.080

NB in caso di superfici foraggere destinate non alla vendita, ma all'alimentazione di bestiame aziendale si considera il solo reddito dell'allevamento

segue tab 2

regione	Piante sarchiate foraggere	Tabacco	Girasole	Soia	Piante oleaginose	Piante aromatiche	Altre piante industriali
Abruzzo collina	425	7.203	625	675	1.088	8.190	2.000
Molise montagna	425	2.753	450	525	788	5.022	1.080
Molise collina	425	4.562	650	563	975	5.220	1.680
Campania montagna	425	5.415	390	375	1.575	6.840	1.080
Campania collina	425	6.445	637	675	1.650	7.920	2.000
Campania pianura	542	7.523	671	926	2.104	10.170	2.640
Puglia montagna	425	3.900	523	375	863	6.750	1.120
Puglia collina	425	6.330	525	375	675	8.730	1.840
Puglia pianura	542	6.344	563	398	713	9.720	2.240
Basilicata montagna	425	5.100	263	450	863	4.500	1.200
Basilicata collina	425	5.925	304	563	900	4.950	1.840
Basilicata pianura	542	7.004	413	563	900	4.950	2.240
Calabria montagna	425	4.875	375	645	863	4.500	1.200
Calabria collina	425	5.100	375	784	900	4.500	1.920
Calabria pianura	542	5.100	488	713	1.125	4.500	2.480
Sicilia montagna	425	3.165	300	563	675	5.130	1.200
Sicilia collina	425	3.612	338	563	1.133	5.310	1.920
Sicilia pianura	542	3.698	338	713	1.875	5.130	2.320
Sardegna montagna	425	2.925	338	638	975	1.980	1.040
Sardegna collina	425	3.375	338	638	1.013	24.300	1.680
Sardegna pianura	542	3.375	375	713	900	25.200	2.240

NB in caso di superfici foraggere destinate non alla vendita, ma all'alimentazione di bestiame aziendale si considera il solo reddito dell'allevamento

segue tab 2

regione	Ortive in pieno campo	Ortive in serra	Fiori e piante in serra	Foraggere avvicendate	Altri sem.
Piemonte montagna	11.882	37.840	174.168	584	328
Piemonte collina	10.425	44.080	174.168	677	528
Piemonte pianura	11.630	50.000	174.168	1.013	704
Valle d'Aosta	7.380	36.720	174.168	628	328
Lombardia montagna	6.220	38.400	174.168	639	312
Lombardia collina	9.910	44.800	174.168	699	520
Lombardia pianura	9.593	49.200	174.168	1.085	712
Alto Adige	14.598	44.800	174.168	733	496
Trentino	14.130	44.800	174.168	733	496
Veneto montagna	5.410	45.200	174.168	694	392
Veneto collina	9.138	50.080	174.168	725	496
Veneto pianura	8.741	51.520	174.168	1.007	552
Friuli VG montagna	6.041	22.640	174.168	580	376
Friuli VG collina	8.908	28.320	174.168	588	416
Friuli VG pianura	11.157	26.400	174.168	1.015	448
Liguria montagna	15.052	41.200	174.168	580	344
Liguria collina	19.223	48.960	174.168	597	496
Emilia Romagna montagna	8.962	51.200	174.168	785	528
Emilia-Romagna collina	8.218	57.760	174.168	770	648
Emilia-Romagna pianura	8.411	60.320	174.168	1.064	880
Toscana montagna	8.237	50.240	174.168	508	240
Toscana collina	8.298	53.040	174.168	717	280
Toscana pianura	8.095	56.880	174.168	740	384
Umbria montagna	6.032	45.680	174.168	553	1.040
Umbria collina	7.266	48.240	174.168	669	1.360
Marche montagna	3.852	52.320	174.168	602	200
Marche collina	5.856	54.000	174.168	742	280
Lazio montagna	7.950	39.920	174.168	486	160
Lazio collina	8.372	50.160	174.168	662	232
Lazio pianura	8.899	51.440	174.168	747	312
Abruzzo montagna	7.776	38.240	174.168	550	320

NB in caso di superfici foraggere destinate non alla vendita, ma all'alimentazione di bestiame aziendale si considera il solo reddito dell'allevamento

segue tab 2

regione	Ortive in pieno campo	Ortive in serra	Fiori e piante in serra	Foraggere avvicendate	Altri sem.
Abruzzo collina	7.040	45.360	174.168	625	384
Molise montagna	4.768	36.000	174.168	432	320
Molise collina	5.344	38.400	174.168	567	384
Campania montagna	5.827	78.480	174.168	432	126
Campania collina	7.753	89.600	174.168	582	188
Campania pianura	8.631	120.560	174.168	630	308
Puglia montagna	6.480	61.200	174.168	432	400
Puglia collina	7.169	65.520	174.168	468	580
Puglia pianura	7.272	72.560	174.168	493	624
Basilicata montagna	6.543	50.400	174.168	418	176
Basilicata collina	7.511	54.400	174.168	521	208
Basilicata pianura	7.848	58.400	174.168	598	304
Calabria montagna	4.617	55.200	174.168	407	312
Calabria collina	5.073	68.000	174.168	417	368
Calabria pianura	5.011	68.800	174.168	478	480
Sicilia montagna	7.403	33.760	174.168	359	248
Sicilia collina	8.743	38.960	174.168	412	328
Sicilia pianura	10.934	42.720	174.168	485	352
Sardegna montagna	3.642	52.800	174.168	362	208
Sardegna collina	5.119	90.880	174.168	395	296
Sardegna pianura	5.865	90.880	174.168	503	328

NB in caso di superfici foraggere destinate non alla vendita, ma all'alimentazione di bestiame aziendale si considera il solo reddito dell'allevamento

segue tab 2

regione	Frutta	Agrumi	Oliveti olive tavola	Oliveti da olio	Vigneti vino qualità	Vigneti altri vini	Vigneti uva da tavola
Piemonte montagna	3.297	-	2.295	893	2.800	2.548	1.680
Piemonte collina	4.344	-	2.295	1.258	5.250	4.360	2.278
Piemonte pianura	4.628	-	1.530	1.641	4.200	3.692	2.477
Valle d'Aosta	8.017	-	2.295	893	5.915	3.813	1.295
Lombardia montagna	8.234	-	2.295	1.161	4.375	2.586	1.190
Lombardia collina	6.784	-	2.295	2.078	5.054	4.183	1.470
Lombardia pianura	6.346	-	1.530	1.870	4.410	4.697	1.435
Alto Adige	12.950	-	2.465	935	7.980	6.265	2.485
Trentino	10.150	-	2.465	893	9.492	6.062	2.870
Veneto montagna	6.528	-	2.125	1.126	4.550	3.350	2.310
Veneto collina	5.032	-	2.040	1.801	7.070	3.806	4.363
Veneto pianura	6.767	-	2.295	1.832	5.460	4.377	4.432
Friuli VG montagna	6.164	-	1.530	978	3.780	2.123	1.260
Friuli VG collina	6.578	-	1.870	2.265	6.790	2.830	1.750
Friuli VG pianura	6.780	-	1.530	1.275	6.671	3.977	1.582
Liguria montagna	5.031	2.480	2.465	3.619	7.070	3.765	1.820
Liguria collina	6.650	2.413	2.550	4.473	9.730	4.818	2.402
Emilia Romagna montagna	4.240	-	2.210	1.233	3.220	2.013	2.310
Emilia-Romagna collina	4.516	-	2.295	2.676	5.500	3.005	2.520
Emilia-Romagna pianura	5.050	-	1.955	2.720	4.592	4.277	2.765
Toscana montagna	4.034	2.456	2.890	2.044	3.283	1.991	2.336
Toscana collina	5.039	3.920	3.230	2.965	5.317	2.535	2.206
Toscana pianura	4.226	1.120	3.655	2.935	4.193	3.410	2.330
Umbria montagna	5.987	-	3.230	2.329	3.185	1.649	1.505
Umbria collina	6.580	-	3.910	2.647	3.262	2.524	1.602
Marche montagna	1.887	2.280	3.400	1.882	2.940	2.368	1.890
Marche collina	4.761	2.400	3.485	3.679	3.850	3.427	2.144
Lazio montagna	3.342	2.312	2.550	2.302	2.674	2.065	1.540
Lazio collina	5.480	2.421	3.145	2.976	3.325	2.506	3.976
Lazio pianura	5.353	2.640	3.995	2.599	3.094	2.973	3.223
Abruzzo montagna	2.564	2.360	2.550	2.589	2.818	2.539	1.925
Abruzzo collina	4.022	2.680	3.145	4.814	4.326	3.872	4.094
Molise montagna	3.605	-	2.380	2.234	3.045	1.933	4.392
Molise collina	3.098	-	3.145	2.357	4.270	1.843	4.478
Campania montagna	5.384	3.440	3.740	2.877	3.521	2.269	4.397
Campania collina	5.350	6.263	4.250	3.029	4.788	2.637	1.753

segue tab 2

regione	Frutta	Agrumi	Oliveti olive tavola	Oliveti da olio	Vigneti vino qualità	Vigneti altri vini	Vigneti uva da tavola
Campania pianura	6.163	5.556	3.825	3.514	4.109	2.430	3.725
Puglia montagna	3.780	2.840	4.675	1.797	2.450	1.435	4.515
Puglia collina	3.979	3.044	4.760	3.064	3.850	1.989	3.744
Puglia pianura	3.822	4.544	4.675	2.874	3.080	2.499	4.475
Basilicata montagna	3.721	1.480	4.505	1.895	3.115	2.909	2.030
Basilicata collina	4.908	4.831	5.015	2.779	3.570	2.992	5.242
Basilicata pianura	6.035	5.944	4.675	3.158	4.760	4.122	8.610
Calabria montagna	3.714	4.265	6.120	3.143	2.709	2.331	3.539
Calabria collina	3.657	4.324	7.140	2.781	3.430	2.824	4.816
Calabria pianura	5.920	4.326	10.370	3.014	2.590	2.457	5.153
Sicilia montagna	4.565	5.348	2.805	2.473	1.750	1.839	3.524
Sicilia collina	3.236	5.186	3.060	2.698	2.233	2.105	4.246
Sicilia pianura	3.808	5.814	3.145	3.306	2.303	2.306	4.477
Sardegna montagna	2.207	1.840	1.785	1.457	1.890	1.448	2.590
Sardegna collina	3.615	3.272	2.550	2.038	3.080	2.240	2.917
Sardegna pianura	4.351	4.023	2.125	2.083	3.059	2.565	2.645

segue tab 2

regione	Bovini < 1 anno	Bovini maschi 1-2 anni	Bovini femmine 1-2 anni	Bovini maschi > 2 anni	Bovini femm_ > 2 anni	Vacche da latte
Piemonte montagna	265	334	230	174	296	840
Piemonte collina	281	357	256	162	336	897
Piemonte pianura	284	347	277	95	402	998
Valle d'Aosta	235	271	210	204	312	842
Lombardia montagna	230	271	197	174	334	888
Lombardia collina	235	294	298	165	388	1.010
Lombardia pianura	240	316	380	86	524	1.090
Alto Adige	232	271	200	176	312	876
Trentino	232	271	200	176	312	876
Veneto montagna	228	271	172	176	272	893
Veneto collina	237	316	189	162	320	893
Veneto pianura	238	351	290	95	421	1.012
Friuli VG montagna	235	271	176	176	307	875
Friuli VG collina	234	286	192	162	326	907
Friuli VG pianura	233	311	294	97	453	1.081
Liguria montagna	230	295	204	176	268	858
Liguria collina	239	311	205	162	285	909
Emilia Romagna montagna	234	275	225	190	388	1.039
Emilia-Romagna collina	233	294	218	176	377	1.028
Emilia-Romagna pianura	240	323	316	95	432	1.093
Toscana montagna	251	305	206	172	381	726
Toscana collina	246	301	231	165	428	754
Toscana pianura	242	300	304	125	535	780
Umbria montagna	254	321	196	164	349	736
Umbria collina	247	315	214	171	432	752
Marche montagna	258	289	211	168	342	720
Marche collina	267	286	248	151	347	732
Lazio montagna	246	300	211	178	361	744
Lazio collina	240	298	247	161	467	746
Lazio pianura	233	291	287	117	524	906
Abruzzo montagna	228	242	210	159	371	696
Abruzzo collina	230	230	214	145	420	704
Molise montagna	217	210	140	145	228	656
Molise collina	215	235	161	140	308	708
Campania montagna	221	279	179	162	329	676
Campania collina	225	251	174	144	414	725

NB gli indicatori corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi Se un capo rimane in stalla per una frazione di anno, il reddito va proporzionato su tale frazione

segue tab 2

regione	Bovini < 1 anno	Bovini maschi 1-2 anni	Bovini femmine 1-2 anni	Bovini maschi > 2 anni	Bovini femm_ > 2 anni	Vacche da latte
Campania pianura	230	287	267	130	571	921
Puglia montagna	231	245	175	168	315	688
Puglia collina	238	300	239	155	438	757
Puglia pianura	237	279	265	126	525	1.024
Basilicata montagna	214	252	165	161	298	729
Basilicata collina	218	272	187	167	417	770
Basilicata pianura	221	266	273	154	420	810
Calabria montagna	214	242	170	179	250	665
Calabria collina	215	258	201	168	266	695
Calabria pianura	218	288	201	147	357	742
Sicilia montagna	213	216	181	178	284	676
Sicilia collina	221	280	203	155	340	703
Sicilia pianura	223	305	238	148	427	782
Sardegna montagna	228	242	186	179	273	655
Sardegna collina	230	284	192	168	325	689
Sardegna pianura	234	302	266	140	530	769

NB gli indicatori corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi Se un capo rimane in stalla per una frazione di anno, il reddito va proporzionato su tale frazione

segue tab 2

regione	Altre vacche	Equini	Pecore	Altri ovini	Capre	Altri caprini	Suini < 20 kg	Scrofe > 50 kg	Altri suini	Polli da carne	Galline ovaiole
Piemonte montagna	326	179	94	63	96	64	56	263	58	189	135
Piemonte collina	326	232	99	66	104	66	65	313	73	207	158
Piemonte pianura	326	295	87	60	114	68	68	324	117	210	158
Valle d'Aosta	276	179	106	66	111	68	54	248	47	189	135
Lombardia montagna	276	181	94	62	105	68	55	250	53	153	170
Lombardia collina	276	225	94	63	107	68	64	308	65	162	188
Lombardia pianura	276	307	90	61	120	68	68	326	75	167	193
Alto Adige	276	213	98	60	102	65	56	261	59	144	198
Trentino	276	213	98	60	102	65	56	261	59	144	198
Veneto montagna	276	170	89	60	102	64	59	278	71	189	216
Veneto collina	276	219	89	60	104	65	65	310	74	192	257
Veneto pianura	276	275	89	60	106	65	70	340	78	189	248
Friuli VG montagna	276	170	85	60	106	65	54	248	47	180	212
Friuli VG collina	276	174	85	60	106	65	59	277	62	185	234
Friuli VG pianura	276	298	85	60	107	65	68	326	74	185	234
Liguria montagna	287	174	98	69	96	64	54	248	54	180	135
Liguria collina	287	234	107	75	106	70	54	248	54	198	158
Emilia Romagna montagna	276	170	89	69	101	65	62	293	74	216	281
Emilia-Romagna collina	276	213	92	71	109	70	67	315	77	217	306
Emilia-Romagna pianura	276	292	98	74	111	69	70	334	80	217	301
Toscana montagna	278	174	93	59	89	52	59	272	69	171	234
Toscana collina	270	213	105	64	90	53	61	286	67	171	270
Toscana pianura	294	298	108	65	93	53	54	260	57	171	270
Umbria montagna	266	174	88	56	89	53	56	257	54	189	234
Umbria collina	272	174	106	66	94	54	65	307	72	189	270
Marche montagna	278	174	82	52	85	48	58	267	59	207	185
Marche collina	278	214	88	60	86	51	65	310	68	207	207
Lazio montagna	238	174	88	64	89	53	58	271	54	219	203
Lazio collina	253	213	101	65	93	54	62	297	68	221	228
Lazio pianura	258	298	111	67	98	56	59	274	63	216	234
Abruzzo montagna	232	162	65	42	57	54	55	257	94	216	194
Abruzzo collina	240	179	74	48	60	54	59	274	62	216	213
Molise montagna	228	136	59	39	54	42	57	267	55	117	194
Molise collina	204	179	64	44	57	44	54	260	61	122	222
Campania montagna	242	157	70	48	61	46	54	248	50	144	153
Campania collina	220	187	81	54	65	48	58	272	56	144	185

NB gli indicatori corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi Se un capo rimane in stalla per una frazione di anno, il reddito va proporzionato su tale frazione

segue tab 2

regione	Altre vacche	Equini	Pecore	Altri ovini	Capre	Altri caprini	Suini < 20 kg	Scrofe > 50 kg	Altri suini	Polli da carne	Galline ovaiole
Campania pianura	231	215	93	55	65	48	55	252	52	144	185
Puglia montagna	237	162	60	40	56	43	54	248	47	153	171
Puglia collina	225	208	77	49	69	53	55	251	51	153	185
Puglia pianura	233	259	87	54	73	54	55	261	53	153	185
Basilicata montagna	229	162	67	46	58	44	56	267	53	153	171
Basilicata collina	226	208	80	54	64	48	57	267	61	153	185
Basilicata pianura	229	259	87	56	70	53	70	340	71	153	185
Calabria montagna	228	162	64	40	52	39	54	254	57	153	171
Calabria collina	214	208	70	47	54	40	54	254	57	153	185
Calabria pianura	170	259	83	57	63	49	54	248	47	153	185
Sicilia montagna	135	160	64	48	51	41	54	248	52	117	176
Sicilia collina	142	207	71	52	51	42	58	269	61	117	176
Sicilia pianura	142	260	78	54	52	43	55	304	55	117	185
Sardegna montagna	129	162	72	50	54	43	54	259	53	117	144
Sardegna collina	138	213	76	53	58	44	57	273	60	117	185
Sardegna pianura	183	264	89	54	66	51	58	291	63	117	185

NB gli indicatori corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi Se un capo rimane in stalla per una frazione di anno, il reddito va proporzionato su tale frazione

segue tab.2

regione	Altri avicoli	Conigli madri	Api
Piemonte montagna	90	41	33
Piemonte collina	116	47	33
Piemonte pianura	113	45	41
Valle d'Aosta	90	47	41
Lombardia montagna	195	38	41
Lombardia collina	228	38	41
Lombardia pianura	228	37	44
Alto Adige	230	41	45
Trentino	230	41	45
Veneto montagna	171	41	41
Veneto collina	192	38	41
Veneto pianura	187	39	45
Friuli VG montagna	207	41	41
Friuli VG collina	210	41	41
Friuli VG pianura	210	38	45
Liguria montagna	90	45	41
Liguria collina	113	43	41
Emilia Romagna montagna	187	44	41
Emilia-Romagna collina	189	44	41
Emilia-Romagna pianura.	186	43	45
Toscana montagna	270	43	37
Toscana collina	288	43	38
Toscana pianura	288	43	45
Umbria montagna	396	43	38
Umbria collina	432	43	39
Marche montagna	396	44	34
Marche collina	432	43	34
Lazio montagna	201	43	38
Lazio collina	200	44	39
Lazio pianura	198	45	45
Abruzzo montagna	189	43	36
Abruzzo collina	189	43	36
Molise montagna	162	43	36
Molise collina	162	43	36
Campania montagna	216	32	36
Campania collina	216	32	36
Campania pianura	216	28	36
Puglia montagna	216	32	36
Puglia collina	216	32	36
Puglia pianura	216	32	41
Basilicata montagna	216	32	37
Basilicata collina	216	32	36
Basilicata pianura	216	32	41
Calabria montagna	216	33	38
Calabria collina	198	32	36
Calabria pianura	198	32	41
Sicilia montagna	216	32	31
Sicilia collina	198	32	29
Sicilia pianura	198	32	34
Sardegna montagna	198	32	37
Sardegna collina	162	32	36
Sardegna pianura	162	32	43

NB gli indicatori corrispondono ad un periodo produttivo di 12 mesi Se un capo rimane in stalla per una frazione di anno, il reddito va proporzionato su tale frazione

TABELLA N. 3

COEFFICIENTI DI CORREZIONE IN RELAZIONE AL VALORE DEL REDDITO MEDIO NAZIONALE A PARITÀ DI POTERE D'ACQUISTO

NAZIONE	coeff. rival	NAZIONE	coeff. rival
Afghanistan	22.70	El Salvador	7.69
Albania	8.25	Emirati Arabi Uniti	0.87
Algeria	3.26	Ecuador	4.13
Angola	26.94	Estonia	5.03
Antigua/Barbuda	3.38	Etiopia	43.24
Arabia Saudita	1.44	Ex Jugoslavia (Repubbliche della)	3.75
Argentina	2.17	Fiji	3.28
Armenia	8.90	Filippine	7.01
Australia	0.98	Finlandia	1.11
Austria	0.95	Francia	0.95
Azerbaigian	8.29	Gabon	4.70
Bahamas	1.12	Gambia	15.26
Bahrein	1.17	Georgia	10.38
Bangladesh	14.08	Germania	0.96
Barbados	1.72	Ghana	9.08
Belgio	0.93	Giamaica	5.71
Belize	3.94	Giappone	0.88
Benin	11.01	Gibuti	23.43
Bhutan	22.99	Giordania	4.15
Bielorussia	4.28	Grenada	5.82
Bolivia	7.24	Grecia	2.03
Botswana	3.48	Guatemala	5.34
Brasile	3.30	Guinea	10.09
Brunei	0.99	Guinea equatoriale	10.09
Bulgaria	4.20	Guinea Bissau	21.12
Burkina Faso	23.28	Guyana	8.49
Burundi	27.10	Haiti	17.30
Cambogia	14.53	Honduras	8.65
Camerun	8.18	Hong Kong	0.84
Canada	0.87	India	14.65
Capo verde	9.98	Indonesia	5.55
Ciad	26.32	Iran	3.38
Cile	2.04	Iraq	5.32
Cina - Rep. Popolare	7.79	Irlanda	1.20
Cipro	1.29	Islanda	0.97
Colombia	3.14	Israele	1.20
Comoros	16.07	Kazakistan	4.89
Congo	6.60	Kenya	12.97
Costa D'avorio	11.21	Kuwait	0.84
Costarica	3.20	Kirghizistan	7.83
Cuba	6.05	Laos	12.46
Danimarca	0.90	Lesotho	18.53
Dominica	4.77	Lettonia	3.62
Egitto	4.78	Libano	7.26

(segue)

NAZIONE	coeff. rival	NAZIONE	coeff. rival
Liberia	21.54	Rwanda	24.54
Libia	2.96	Saint Kitts e Nevis	1.94
Lituania	5.84	Saint Vincent e Grenadine	5.11
Lussemburgo	0.72	Salomone	8.01
Madagascar	25.94	Samoa (Western)	6.05
Malaysia	2.17	Saint Lucia	4.79
Malawi	25.58	Sao Tomè e Principe	30.27
Maldive	8.25	Senegal	10.62
Mali	34.26	Seychelles	3.66
Malta	1.57	Sierra Leone	21.12
Marocco	5.55	Singapore	0.94
Mauritania	11.28	Siria	4.33
Mauritius	1.45	Slovacchia	3.23
Messico	2.59	Somalia	25.51
Moldavia	7.66	Spagna	1.33
Mongolia	8.69	Sri Lanka	5.99
Mozambico	28.38	Sud Africa	5.81
Myanmar	27.94	Sudan	13.45
Namibia	4.89	Suriname	4.95
Nepal	18.16	Svezia	1.01
Nicaragua	7.96	Svizzera	0.80
Niger	22.99	Swaziland	6.18
Nigeria	11.79	Thailandia	2.86
Norvegia	0.89	Tagikistan	13.16
Nuova Zelanda	1.09	Tanzania	28.83
Oman	1.74	Togo	17.80
Paesi Bassi	1.05	Trinidad e Tobago	2.09
Pakistan	8.41	Tunisia	3.67
Panama	3.08	Turchia	4.31
Papua/Nuova Guinea	7.18	Turkmenistan	5.81
Paraguay	5.44	Ucraina	5.59
Perù	5.47	Uganda	19.96
Polonia	3.86	Ungheria	3.00
Portogallo	1.69	Uruguay	2.77
Qatar	0.79	USA	0.74
Regno Unito	1.05	Uzbekistan	7.24
Rep. Ceca	2.15	Vanuatu	7.26
Rep. Centrafricana	17.30	Venezuela	2.17
Rep. Dominicana	4.92	Vietnam	17.46
Rep. di Korea	1.87	Yemen	11.35
Rep. Dem. di Korea	6.05	Zaire	60.53
Romania	4.87	Zambia	16.36
Russia	3.82	Zimbawe	8.65

Fonte:United Nations Development Program (UNDP), *Human Development Report 1996*, Oxford University Press, Oxford, 1996, (edizione italiana UNDP, *Lo sviluppo umano 7. Il ruolo della crescita economica*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1996).

97A4546

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINC
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzettá Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versàto sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 3 2 0 9 7 *

L. 4.500